



STATUTO

della

“FONDAZIONE CASA FRATELLI TUTTI ETS”

Approvato in sede di costituzione della Fondazione il 31/05/2022

Modificato con atto del Notaio Paolo Provitera il 25/11/2024



Fondazione
Casa Fratelli Tutti^{ETS}
INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 - COSTITUZIONE	3
ART. 2 - SEDE E DURATA.....	3
ART. 3 - SCOPI E ATTIVITA'	4
ART. 4 - ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE	6
ART. 5 - VIGILANZA	7
ART. 6 - PATRIMONIO	7
ART. 7 - FONDO DI GESTIONE	7
ART. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO	8
ART. 9 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE	8
ART. 10 - FONDATORE	8
ART. 11 - MEMBRI PARTECIPANTI.....	9
ART. 12 - SOSTENITORI	9
ART. 13 - ESCLUSIONE E RECESSO	10
ART. 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	10
ART. 15 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO	11
ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
ART. 17 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE	14
ART. 18 - L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI	15
ART. 19 - COMITATO ETICO SCIENTIFICO	15
ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO	16
ART. 21- IL SEGRETARIO GENERALE	17
ART. 22 - LIBRI	17
ART. 23 - SCIoglimento ED ESTINZIONE	17
ART. 24 - CLAUSOLE DI RINVIO	18
ART. 25 - NORMA TRANSITORIA	18



Premessa

La Fondazione ispira i suoi valori ed il suo operare al Manifesto della Chiesa di Caserta “Da Campo di Marte a Campo della Pace”, documento dato dal Vescovo, Mons. Pietro Lagnese, il 29 aprile 2022 sul futuro dell’area cosiddetta “ex Macrico”, bene di proprietà ecclesiastica che la Chiesa di Caserta intende mettere a disposizione dei casertani quale parco urbano, polo sociale e culturale.

Articolo 1

Costituzione

1.1 È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Casa Fratelli Tutti Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "Fondazione Casa Fratelli Tutti ETS".

1.2 Essa, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile, risponde ai principi ed allo schema giuridico della “Fondazione di Partecipazione” volendo operare aggregando, quali “Membri Partecipanti” o “Sostenitori”, altri soggetti che intendono concorrere allo sviluppo del territorio di riferimento.

1.3 La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle infra menzionate, eccetto quelle ad esse direttamente connesse come meglio precisato agli artt. 3 e 4 del presente Statuto. Essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione che saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali.

1.4 A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) sarà operativa nella denominazione della Fondazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero l’acronimo "ETS".

1.5 Conformemente alla volontà costitutiva ed alle disposizioni canoniche la Fondazione rimarrà attenta ai suoi principi ispiratori e cioè alla difesa e promozione dei diritti inviolabili (diritto alla vita in primis) della persona umana pertanto ispira ed adegua la sua azione ai principi della Dottrina Sociale e del Magistero della Chiesa Cattolica, della legge naturale e della carità cristiana, attenendosi – rispetto a tali principi – alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e dell’autorità ecclesiastica canonicamente competente.

Articolo 2

Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede a Caserta, in via del Redentore n. 58. Il trasferimento di sede, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

2.2 La Fondazione può operare su tutto il territorio nazionale, ove potranno essere aperte delegazioni ed uffici.

2.3 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.



Articolo 3
Scopi e attività

3.1 La Fondazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende operare in particolare in favore delle comunità insediate nei territori della regione Campania, favorendo la crescita in ambito sociale, culturale ed economico, promuovendo o svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a)- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b)- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c)- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d)- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e)- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f)- formazione universitaria e post-universitaria;

g)- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h)- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i)- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j)- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

k)- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure



di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l)- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m)- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n)- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o)- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p)- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q)- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r)- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s)- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 Inoltre, per la realizzazione delle sue finalità, la Fondazione, assumendo a criteri del proprio agire i principi di prossimità, servizio alla comunità, rispetto della dignità umana, promuove, sostiene, gestisce e controlla, direttamente o in convenzione, anche con altri soggetti pubblici e privati, in aderenza con gli orientamenti degli uffici pastorali delle Diocesi, strutture di accoglienza ed opere caritative-assistenziali, di beneficenza in favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari e tutte le attività, i servizi culturali, sociali, educativi finalizzati allo sviluppo umano integrale ed in particolare, le operazioni di rigenerazione urbana dell'area "Campo Laudato si' Caserta" (ex Macrico), sia per quanto attiene il trattamento dei manufatti e il verde esistente, che il loro utilizzo e la destinazione a pubblica utilità.

3.3 Inoltre, la Fondazione:

-- sovrintende e vigila affinché le scelte garantiscano l'inclusione sociale, senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di lingua e religione, anche attraverso uno sviluppo



sostenibile capace di coniugare cura del creato e di opportunità di lavoro sostenibili nel tempo;

-- supporta le famiglie con l'attivazione e gestione diretta o indiretta di servizi culturali, sociali, educativi e del tempo libero e, quant'altro necessario, a soddisfarne i bisogni;

-- sviluppa ricerche e studi di settore per l'individuazione di processi virtuosi multidisciplinari ed ecosostenibili finalizzati a leggere i bisogni sociali e offrire risposte concrete;

-- sviluppa ricerche e studi di settore, anche in ottica di transizione ecologica ed energetica, per garantire che la riconversione dell'ex Macrico avvenga nel rispetto del criterio del bene comune, di tutti e di ciascuno;

-- sovrintende all'intera operazione di rigenerazione urbana dell'ex Macrico, quale occasione di ripartenza della Città di Caserta e della sua conurbazione per la realizzazione di servizi e beni comuni, con speciale riferimento alla custodia del verde.

3.4 Per quanto sopra, la Fondazione:

-- collabora e verifica l'eticità delle scelte in materia di affido dei manufatti e degli spazi verdi a soggetti terzi;

-- assume, direttamente o indirettamente, la gestione di servizi sociali, sanitari, sportivi, culturali ed educativi dotandosi di un apposito ufficio tecnico multidisciplinare, in grado di seguire tutte le fasi di costituzione e gestione tecnica, architettonica, giuridica e amministrativa; di tale ufficio possono far parte membri della Fondazione e consulenti esterni in possesso delle competenze tecnico-professionali necessarie;

-- contrattualizza, nel rispetto delle norme vigenti, i consulenti ed il personale esterno dell'ufficio tecnico;

-- individua, in caso di servizi di alta specializzazione, eventuali gestori obbligati al rispetto di un disciplinare di lavoro appositamente definito, recante criteri, termini e modalità di controllo, affinché il servizio sia condotto a beneficio della cittadinanza e nel rispetto dei principi ispiratori della Fondazione;

-- rispetta e fa rispettare l'equità dei costi del servizio e le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5 La Fondazione può sottoscrivere accordi con altri Enti ed Associazione per il perseguimento dei suoi fini statutari e per la realizzazione delle sue attività. Può partecipare, da sola o in rete, a bandi Europei, Nazionali o Regionali.

Articolo 4

Attività direttamente connesse

4.1 La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:



- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Articolo 5

Vigilanza

5.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile, del CTS e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore ed a ciò espressamente destinati;
- dai beni mobili e immobili, denaro o altre utilità, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione dai Membri Partecipanti, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

7.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Membri Partecipanti e dai Sostenitori;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;



- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dalla quota parte dell'otto per mille dello gettito IRPEF dello Stato destinato alla Chiesa Cattolica che le singole diocesi intendono indirizzare alla Fondazione per il perseguimento delle sue finalità;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2 Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

8.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9

Membri della Fondazione

9.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Membri Partecipanti;
- Sostenitori.

Articolo 10

Fondatore

10.1 Fondatore è l'Ente Diocesi di Caserta che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. La Fondazione è



strutturalmente e funzionalmente collegata all'Ente fondatore e agli altri Enti diocesi che vi aderiscono.

Articolo 11

Membri Partecipanti

11.1 Sono Membri Partecipanti della Fondazione, permanenti o temporanei, nominati tali con delibera inappellabile adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, ovvero se tale organo non si è ancora costituito, dal Fondatore, gli enti che successivamente alla costituzione contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, servizi, beni mobili o immobili, anche annualmente, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero, se quest'ultimo non ancora costituitosi, approvato dal Fondatore.

11.2 I Membri Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

11.3 La qualifica di Membri Partecipanti temporanei dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o il servizio è stato reso.

11.4 I Membri Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Articolo 12

Sostenitori

12.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitore le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con la prestazione di un servizio di volontariato, con un'attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero, se quest'ultimo non ancora costituitosi, approvato dal Fondatore.

12.2 I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

12.3 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero il servizio o la prestazione regolarmente eseguita. Il regolamento può prevedere casi nei quali la qualifica di Sostenitore diventa permanente.

12.4 I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

12.5 I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.



Articolo 13

Esclusione e recesso

13.1 Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio d'Amministrazione, decidono, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei loro membri, rispettivamente, l'esclusione di Membri Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti, le prestazioni e i servizi previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

13.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

13.3 I Membri Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

13.4 Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 14

Organi della Fondazione

14.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di controllo;
- il Segretario Generale.



14.2 Tutte le cariche degli Organi della Fondazione, fatta eccezione di quelle dell'Organo di controllo si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

14.3 I membri degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone aventi i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di integrità nei costumi.

Articolo 15

Il Consiglio di Indirizzo

15.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dal rappresentante del Fondatore e da un (1) rappresentante per ciascun Membro Partecipante ammesso successivamente alla costituzione della Fondazione. I rappresentanti sono nominati dagli Enti in base alle regole vigenti in materia presso le rispettive organizzazioni. Qualora non siano stati ammessi Membri Partecipanti il Consiglio di Indirizzo si identifica nel Fondatore.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è espressione del Fondatore.

15.3 Il Consiglio di Indirizzo è distinto in due categorie:

- a)- il Fondatore;
- b)- i Membri Partecipanti.

15.4 A ciascuna categoria viene attribuito un numero di voti elettorali pari al 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti spettanti complessivamente al Consiglio (voto ponderato). Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito regolamento.

15.5 I voti elettorali spettanti ai Membri Partecipanti vengono ripartiti in parti uguali fra gli stessi.

15.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto segreto non è ammesso.

15.7 Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non l'utilizzazione di mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

15.8 È ammesso il voto per delega. I Membri Partecipanti possono essere portatori di massimo una delega.

15.9 Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

15.10 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

15.11 Per la nomina dei consiglieri di amministrazione i Membri Partecipanti facenti parte del Consiglio di Indirizzo si riuniscono in un'assemblea autonoma e procedono ad una loro distinta votazione.



15.12 Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei voti assegnati. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

15.13 Il Consiglio di Indirizzo, garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, in particolare:

- stabilisce annualmente le linee programmatiche generali della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- fissa di quanti componenti debba essere costituito il Consiglio di Amministrazione e ne nomina i membri secondo quanto previsto dall'art. 16;
- ammette ed esclude i Membri Partecipanti;
- nomina l'Organo di controllo collegiale o il membro monocratico;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- approva i regolamenti della Fondazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali quello contenente le modalità e la misura del contributo a carico dei Membri Partecipanti e dei Sostenitori;
- esercita le prerogative di garante del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- esprime il proprio parere, nelle ipotesi previste dal presente statuto.

15.14 Il Segretario generale della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo redigendo apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario medesimo.

15.15 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di nove, di cui uno è il Presidente della Fondazione che lo presiede. In ogni caso la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetterà il seguente criterio: uno sarà il Presidente della Fondazione, i restanti saranno nominati parimenti dalle due categorie di cui si compone il Consiglio di Indirizzo (Fondatore e Membri Partecipanti).



16.2 I consiglieri rappresentanti la categoria dei Membri Partecipanti saranno nominati dal Fondatore sulla base di candidature avanzate dall'assemblea autonoma dei suoi Membri.

16.3 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

16.4 I Consiglieri restano in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti. I Consiglieri, qualora si trovino nei primi due anni di mandato, decadono ogni qual volta subentra un nuovo Membro Partecipante, procedendosi ad una nuova nomina da parte del Consiglio di Indirizzo secondo quanto previsto dall'art. 15.

16.5 I Membri del Consiglio possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, per dimissioni, impedimento, revoca del mandato da parte del Fondatore o per qualsiasi altro motivo. I nuovi consiglieri saranno nominati dal Fondatore sentiti i consiglieri rimasti ed il Consiglio di Indirizzo, se costituito. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Fondatore.

16.6 Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

16.7 In particolare provvede a:

- predisporre ed approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, tra i suoi componenti, il Segretario Generale;
- nominare, ove ritenuto opportuno, i membri del Comitato Scientifico;
- ammettere ed escludere i Sostenitori;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre modifiche statutarie e regolamenti di funzionamento al Consiglio di Indirizzo;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due suoi membri, un terzo dei Membri Partecipanti o l'Organo di controllo, e almeno tre volte l'anno. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non l'utilizzazione di mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

16.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, ultimo comma, del presente Statuto.



16.10 Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

16.11 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio.

16.12 Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

16.13 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

16.14 Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

16.15 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.

16.16 Il Consiglio di Amministrazione, con il nulla osta scritto del Fondatore, nomina, se ritenuto necessario, un Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità nonché di specchiata moralità ed integrità nei costumi, determinandone l'inquadramento giuridico, il compenso e la durata dell'incarico. Il Direttore in stretto accordo con il Presidente e il Segretario Generale, coadiuva gli stessi negli adempimenti tecnici e amministrativi, sovrintende alla corretta tenuta dei registri e delle scritture, segue la corrispondenza in entrata ed in uscita curandone l'archiviazione, ha compiti esecutivi per il corretto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo i principi di efficacia, efficienza e trasparenza, predispone annualmente una relazione sulle attività della Fondazione e sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione che, controfirmata dal Presidente, deve essere presentata al Fondatore. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o di altri organi dell'ente. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento le funzioni del Direttore sono svolte dal Segretario Generale..

Articolo 17

Presidente della Fondazione

17.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore il quale contestualmente nomina anche un Vice-Presidente. Il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Sostenitori e ove istituito il Comitato Etico Scientifico.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.



17.4 Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Sostenitori e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

17.5 In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente o altro membro del Consiglio di Amministrazione dai medesimi designato.

Articolo 18

L'Assemblea dei Sostenitori

18.1 L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori di cui all'art. 12 del presente Statuto in regola con gli impegni assunti.

18.2 Spetta all'Assemblea dei Sostenitori formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

18.3 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ad istanza di almeno la metà dei componenti.

18.4 L'Assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione, che provvede alla sua convocazione senza avvalersi di formalità particolari, se non l'utilizzazione di mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Il Presidente della Fondazione può invitare a partecipare alle riunioni esperti esterni, che vi partecipano perché chiamati a relazionare su specifici argomenti in discussione.

18.5 Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, ultimo comma, del presente Statuto.

18.6 L'Assemblea esprime il proprio parere sul documento programmatico della Fondazione predisposto dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 19

Comitato Etico Scientifico

19.1 Il Comitato Etico Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione, con nulla osta del Fondatore, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione, è disciplinato da un regolamento, segue la scadenza del Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti possono essere rinnovati. Il membro del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 Il Comitato cura i profili etici, scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione consultiva, preventiva e successiva, in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di



Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

19.3 Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione il quale può invitare a partecipare alle riunioni esperti esterni, che vi partecipano perché chiamati a relazionare su specifici argomenti in discussione. Le sue riunioni, presiedute dal Presidente o da un Consigliere delegato, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, ultimo comma, del presente Statuto.

19.4 Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

Articolo 20

Organo di controllo

20.1 L'Organo di controllo collegiale previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), ove non si opti per l'organo monocratico, è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, che nomina altresì il Presidente e dura in carica tre anni.

20.2 I membri dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

20.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

20.4 Nei casi previsti dal d.lgs. n. 117/2017 o laddove ritenuto opportuno, l'Organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti; in tal caso:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;



- verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

20.5 I membri dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.6 Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

Articolo 21

Il Segretario Generale

21.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi componenti. Egli è il responsabile della struttura della Fondazione. In particolare: provvede all'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al consiglio di amministrazione ed alla loro esecuzione; predispone, di concerto con il presidente, il bilancio e i programmi di spesa per settori di intervento; è incaricato della supervisione della realizzazione dei programmi di spesa, della rendicontazione e della valutazione dei progetti; svolge tutte le altre funzioni affidategli dal consiglio di amministrazione, nonché supervisiona tutte le funzioni di carattere amministrativo.

21.2 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, all'Assemblea dei Sostenitori e del Comitato Etico Scientifico.

Articolo 22

Libri

22.1 In aggiunta alla documentazione contabile prescritta in relazione alla tipologia dell'ente, i verbali delle deliberazioni di:

- Consiglio di Indirizzo;
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea dei Sostenitori;
- Collegio dei Revisori dei Conti;

devono essere trascritti in ordine cronologico su distinti registri, tenuti e vidimati a norma di legge.

22.2 La Fondazione deve altresì munirsi di un libro dei Membri Partecipanti, tenuto e vidimato a norma di legge.

Articolo 23

Scioglimento ed Estinzione

23.1 Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile (art. 27 e 28) e dal CTS (art. 49), la Fondazione può essere sciolta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 e 21 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con



deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, che nomina il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.

23.2 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dalla liquidazione, previo parere favorevole dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, verrà obbligatoriamente devoluto, con deliberazione programmatica del Consiglio di Indirizzo, e salva diversa destinazione prevista per legge, a uno o più Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle previste all'art. 3 del presente statuto o, in mancanza, alla "Fondazione Italia Sociale" (istituita dalla legge di riforma del Terzo Settore).

23.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa ed allo scadere del rapporto concessorio, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 24

Clausola di rinvio

24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 25

Norma transitoria

25.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

25.2 Il primo Membro Partecipante è nominato dal Fondatore ed insieme a quest'ultimo costituirà il primo Consiglio di Indirizzo.

25.3 Il primo Consiglio di Amministrazione ed il primo Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Fondatore nell'atto costitutivo. Il primo Consiglio di Amministrazione rimane in carica per l'espletamento delle attività di promozione e di organizzazione della Fondazione e comunque per un tempo non superiore a un anno.

25.4 I Consigli di Amministrazione successivi al predetto sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, qualora formatosi per l'adesione di uno o più Membri Partecipanti, con le modalità previste dall'art. 16.